

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

## 7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

### 65° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 21 DICEMBRE 1982

(Antimeridiana)

**Presidenza del Presidente BUZZI**

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede deliberante

«Norme concernenti l'Opera del vocabolario storico-linguistico della lingua italiana presso l'Accademia della Crusca» (2058), d'iniziativa dei deputati Pagliai ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE .....	Pag. 771, 773
BOMPIANI (DC) .....	773
CONTERNO DEGLI ABBATI (PCI) .....	773
FAEDO (DC), relatore alla Commissione .....	771, 773
FALCUCCI, ministro della pubblica istruzione .....	773

*I lavori hanno inizio alle ore 11,20.*

##### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Norme concernenti l'Opera del vocabolario storico-linguistico della lingua italiana presso l'Accademia della Crusca» (2058), d'iniziativa dei deputati Pagliai ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Nor-

me concernenti l'Opera del vocabolario storico-linguistico della lingua italiana presso l'Accademia della Crusca», d'iniziativa dei deputati Pagliai, Spini, Amalfitano, Gandolfi, Sterpa, Baldelli e Preti, già approvato dalla Camera dei deputati.

Comunico che il Ministro per i beni culturali non può essere presente per impegni relativi alla sua carica, ed ha delegato il ministro Falcucci a sostituirlo.

Informo la Commissione che sono pervenuti pareri favorevoli da parte delle Commissioni bilancio ed affari costituzionali.

Prego il senatore Faedo di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

FAEDO, relatore alla Commissione. Il Consiglio nazionale delle ricerche ha nella sua struttura un tipo di organi, i laboratori e gli istituti, che sono completamente dipendenti dal CNR stesso; un altro tipo di organi, invece, rappresentanti dei «centri», nascono a seguito della stipula di una convenzione con un altro ente. Di solito l'ente che si convenziona con il Consiglio nazionale delle ricerche per la costituzione di un centro di studio è una università: vi sono allora due istituzio-

ni di pari importanza, università da un lato e CNR dall'altro, che si accordano per dare vita ad un centro di studio; nella convenzione sono stabiliti la durata del centro e la disciplina del personale, dei locali e delle attrezzature.

Molti anni fa, mi pare nel 1964, il Consiglio nazionale delle ricerche ha costituito, con convenzione con l'Accademia nazionale della Crusca, un centro per il dizionario storico della lingua italiana. Questo centro rappresenta un caso un po' anomalo, perchè l'Accademia della Crusca, a differenza dell'università, non ha una struttura adeguata, ma solo una struttura molto limitata, viste le sue non floride possibilità finanziarie. Poichè l'impresa del dizionario storico ha carattere eccezionale e comporta un impegno notevole sia finanziario sia di personale specializzato, l'Accademia della Crusca non è in grado di sopportare, come sarebbe un'università, un onere finanziario per l'assunzione di nuovo personale. Questa convenzione che io, quando ero al CNR, ho potenziato e rinnovato, avrebbe bisogno di un sostegno molto maggiore di quello normalmente previsto nelle convenzioni tra il CNR e un'università per la costituzione di un ordinario centro di studi.

In particolare, l'Accademia della Crusca per le ricerche in atto per il dizionario storico ha assunto 26 unità di personale ai vari livelli, quantità enormemente esuberante rispetto alle normali attività dell'Accademia. Se ci fosse stato da parte del CNR un adeguato accordo e un'adeguata comprensione dei problemi dell'Accademia della Crusca, sarebbe stato sufficiente che la convenzione tra i due enti avesse previsto che l'onere del personale impiegato per il dizionario storico fosse posto a carico del CNR.

Presumo però che il Consiglio nazionale delle ricerche, premuto da altre necessità e problemi, non abbia potuto far fronte a questo impegno verso l'Accademia della Crusca: è stato quindi presentato questo disegno di legge al fine di garantire la stabilità del personale che lavora da quasi 20 anni all'Accademia della Crusca nell'impresa del dizionario storico. Tale impresa ha carattere perenne perchè il dizionario va continuamente aggiornato, tanto più che oggi, con i calcolatori

elettronici per l'analisi computazionale del linguaggio, c'è un continuo apporto di nuove voci al vocabolario.

Il disegno di legge al nostro esame, che definirei un po' anomalo, obbliga infatti il Consiglio nazionale delle ricerche a stipulare una convenzione speciale con l'Accademia della Crusca assumendosi l'onere del personale, cosa che poteva essere evitata, ripeto, ove ci fosse stato un preventivo accordo fra i due enti. D'altra parte, questo disegno di legge è necessario per garantire la continuità dell'Opera del vocabolario storico-linguistico della lingua italiana, che compie un'impresa di impegno nazionale.

L'anomalia di questo disegno di legge, rappresentata dal fatto che lede la sfera di autonomia di un ente importante qual è il Consiglio nazionale delle ricerche, è stata avvertita già dall'altro ramo del Parlamento. Il problema però è già stato risolto con la presentazione di un ordine del giorno, votato alla Camera e approvato dal Governo, che impegna il Governo stesso a reintegrare questi posti al CNR stesso. In questo momento il CNR ha talune disponibilità di posti che però sarebbero destinati ad altre iniziative: l'ordine del giorno della Camera offre una garanzia di riserva al Consiglio nazionale delle ricerche nel senso che, qualora non ci fossero posti disponibili, quelli istituiti in relazione all'iniziativa dell'Accademia della Crusca sarebbero considerati in soprannumero.

Il disegno di legge al nostro esame è molto semplice. L'articolo 1 stabilisce l'assunzione del personale in servizio presso l'Accademia della Crusca nei ruoli del Consiglio nazionale delle ricerche. Gli articoli successivi, coerenti con il primo, stabiliscono la piena disponibilità di tutto il materiale, man mano che viene elaborato, a tutti gli studiosi italiani per il tramite del Consiglio nazionale delle ricerche.

Si tratta, quindi, di un provvedimento volto a garantire che l'Accademia della Crusca possa svolgere questo compito di importanza nazionale che, come ho già detto, per l'impegno sia finanziario che di mezzi di ricerca, travalica i normali livelli di attività dell'Accademia stessa.

7<sup>a</sup> COMMISSIONE

65° RESOCONTO STEN. (21 dicembre 1982)

Sono pertanto favorevole ai tre articoli del disegno di legge, come elaborati dalla Camera dei deputati.

Sulla base delle considerazioni esposte e in vista delle finalità precisate, presento il seguente ordine del giorno, di contenuto analogo a quello già approvato dall'altro ramo del Parlamento:

«La 7<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 2058, recante norme concernenti l'Opera del vocabolario storico-linguistico della lingua italiana presso l'Accademia della Crusca,

impegna il Governo a reintegrare le ventisei unità destinate al Centro di studi dell'Opera del vocabolario della lingua italiana con un pari aumento di organico, all'avvenuto esaurimento dei posti attualmente disponibili».

0/2058/1/7

**PRESIDENTE.** Ringrazio il relatore e dichiaro aperta la discussione generale.

**CONTERNO DEGLI ABBATI.** Siamo d'accordo con quanto detto dal senatore Faedo.

**BOMPIANI.** Vorrei sapere dal senatore Faedo qual è il *curriculum* del personale ricercatore dell'Accademia della Crusca.

**FAEDO, relatore alla Commissione.** Dal 1964 in poi si è accentuata, nel lavoro del dizionario storico della lingua italiana, l'utilizzazione dei calcolatori elettronici che nel 1964, però, ancora balbettavano nel campo della loro applicazione allo studio dei problemi linguistici.

Il Consiglio nazionale delle ricerche ha istituito un suo laboratorio per lo studio dei problemi linguistici con i calcolatori elettronici; anche l'Accademia della Crusca, avendo bisogno di questi nuovi mezzi, ha assunto del personale che si è via via specializzato nell'utilizzazione dei mezzi di calcolo per lo studio dei problemi linguistici: si tratta quindi di personale altamente specializzato.

**BOMPIANI.** Mi dichiaro favorevole a questo provvedimento.

**PRESIDENTE.** Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

**FALCUCCI, ministro per la pubblica istruzione.** Il Governo è favorevole al disegno di legge e accoglie l'ordine del giorno.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'ordine del giorno del senatore Faedo, accolto dal Governo.

**È approvato.**

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

#### Art. 1.

Il personale ricercatore tecnico e amministrativo in servizio presso l'Accademia della Crusca - Firenze alla data di entrata in vigore della presente legge ed addetto all'Opera del vocabolario della lingua italiana da almeno un anno, il cui rapporto risulti regolato da un formale contratto di lavoro, è inquadrato nei ruoli del Consiglio nazionale delle ricerche ed è destinato a prestare servizio presso il Centro studi «Opera del vocabolario italiano», organo di ricerca del predetto Consiglio.

**È approvato.**

#### Art. 2.

Per il funzionamento del Centro di cui all'articolo 1 e per l'uso dei servizi in comune, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge verrà stipulata una convenzione tra il Consiglio nazionale delle ricerche e l'Accademia della Crusca, sostitutiva della convenzione in atto, in cui verranno disciplinati i rapporti tra i due enti e in particolare:

a) le modalità di cessione da parte dell'Accademia dell'archivio lessicale, del re-

7<sup>a</sup> COMMISSIONE

65° RESOCONTO STEN. (21 dicembre 1982)

stante materiale scientifico attinente all'Opera del vocabolario di cui all'articolo 1 e di quello risultante dalla ricerca per la suddetta Opera, con garanzia di accesso alla consultazione da parte degli studiosi;

b) le modalità di uso gratuito di locali e servizi ivi compresa la biblioteca, idonei al funzionamento del Centro;

c) il numero dei componenti il Consiglio scientifico del Centro che devono essere designati dall'Accademia, i quali non devono tuttavia essere meno di un terzo dei membri del Consiglio medesimo;

d) le modalità inerenti il trasferimento dei beni e ogni altro rapporto patrimoniale;

e) le ulteriori misure per potenziare i rapporti di collaborazione scientifica tra il Consiglio nazionale delle ricerche e l'Accademia.

**È approvato.**

Art. 3.

L'inquadramento di cui all'articolo 1 è disposto con deliberazione della Giunta amministrativa del Consiglio nazionale delle ri-

cerche, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i criteri di cui agli articoli 38 e 58 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509, ed ha effetto dalla data della menzionata deliberazione.

Il Consiglio nazionale delle ricerche è autorizzato ad apportare, ai sensi dell'articolo 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70, le necessarie variazioni alle dotazioni organiche di cui all'allegato A del regolamento del personale ed all'allegato 4 dell'ordinamento dei servizi, e le occorrenti variazioni del proprio bilancio per l'esercizio finanziario 1982.

**È approvato.**

L'esame degli articoli è così esaurito.

Passiamo alla votazione finale.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

*I lavori terminano alle ore 11,35.*

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Direttore: Dott. CARLO GIANNUZZI*